

P R E M E S S A

Tenuto conto del regime di orario di servizio e di lavoro derivante, nelle amministrazioni dello Stato, dall'art.22 della legge n. 724 del 1994, dall'art. 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro Ministeri e dall'accordo successivo in data 14 novembre 1995;

Considerata l'opportunità di disciplinare l'attribuzione dello stanziamento previsto dall'art.2, comma 11, della legge n. 550 del 1995, secondo la direttiva della Presidenza del consiglio in data 7 febbraio 1996, in via preliminare rispetto alla definizione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto per il biennio economico 1996 1997, al fine di favorire l'estensione dell'orario di lavoro europeo nelle amministrazioni dello Stato, per incrementare l'efficienza, la fruibilità dei servizi, i rapporti interni ed esterni;

Considerata, inoltre, la necessità di procedere a distinti accordi per il personale inquadrato nelle qualifiche funzionali e per l'autonoma separata area di contrattazione per il personale dirigenziale, fermo restando che il personale non contrattualizzato di cui all'art.2, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, sarà oggetto di separati provvedimenti a cura delle competenti amministrazioni;

Art.1

Campo di applicazione e durata

1. Il presente accordo si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui all'art.3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.
2. Il presente accordo concerne il periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1997, con le articolazioni temporali di cui al successivo

Art.2

Fase sperimentale ed accordo successivo

1. Nel corso del presente anno, l'applicazione dell'art.2, comma 11, della legge n. 550 del 1995, sarà articolata per fasi trimestrali.
2. La prima fase ha carattere sperimentale e corrisponde al trimestre 1 aprile-30 giugno; in tale fase si applica il presente accordo, per una spesa complessiva non superiore a 49,095 miliardi.
3. Le amministrazioni, al termine della fase di sperimentazione, raccoglieranno i dati relativi all'applicazione dell'accordo nell'area di competenza ed invieranno entro il 15 luglio all'A.R.A.N., alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento funzione pubblica, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, dopo aver sentito, al riguardo, le organizzazioni sindacali, una relazione dettagliata, concernente, in particolare, la distribuzione della spesa per numero dei fruitori, giornate, tipologie di orario, sedi di lavoro.
4. Sulla base delle relazioni ricevute le parti si impegnano a disciplinare con successivo accordo il regime definitivo di applicazione dell'art.2, comma 11, della legge n. 550 del 1995. Nelle more della procedura di approvazione dell'accordo successivo, nel trimestre dal 1 luglio al 30 settembre continuerà ad applicarsi il regime sperimentale di cui al comma 2, per una ulteriore spesa complessiva non superiore a 49,095 miliardi.
5. Con l'accordo successivo verranno determinate le modalità di impiego dei fondi residui alla data del 30 giugno e, prevedibilmente, alla data del 30 settembre, tenendo conto dei 49,095 miliardi non spesi in corrispondenza del trimestre gennaio-marzo e delle eventuali somme non impiegate dalle amministrazioni sui due trimestri successivi. Al riguardo l'accordo dovrà tener conto dei possibili effetti di trascinarsi della spesa sugli anni 1997 e 1998.

Art.3.

Distribuzione ed impiego dei fondi

1. I 98,191 miliardi relativi al trimestre di sperimentazione ed a quello di prosecuzione verranno suddivisi con apposito provvedimento tra le amministrazioni che hanno distinti capitoli di bilancio per il personale civile, in ragione delle unità in servizio, dedotte le spese a carico delle amministrazioni stesse per mense o servizi sostitutivi, eventualmente previste sui capitoli medesimi. Nell'ipotesi in cui una amministrazione, alla fine del primo trimestre di sperimentazione, si trovi ad aver speso una somma superiore all'assegnazione relativa a detto trimestre, potrà chiedere una integrazione al Tesoro, destinata alla copertura del fabbisogno per il secondo trimestre, da dedurre dalla somma non impiegata per il trimestre gennaio-marzo.
2. Ciascuna amministrazione provvederà all'impiego delle somme ricevute per l'acquisto di buoni pasto attraverso apposite convenzioni secondo le norme di contabilità in vigore, anche in forma decentrata sul territorio, in relazione alle articolazioni dell'amministrazione stessa.

Art.4

Condizioni di attribuzione

1. Hanno titolo all'attribuzione del buono pasto i dipendenti di cui all'art.1, primo comma, aventi un orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni o su turnazioni di almeno otto ore continuative, a condizione che non possano fruire a titolo gratuito di servizio mensa od altro servizio sostitutivo presso la sede di lavoro.
2. Il buono pasto viene attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa prevista dall'art. 19, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro, all'interno della quale va consumato il pasto.
3. Il buono pasto viene attribuito anche per la giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua, immediatamente dopo l'orario di lavoro ordinario, almeno tre ore di lavoro straordinario, nel rispetto della pausa prevista dall'art.19, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro, all'interno della quale va consumato il pasto.
4. Nelle unità lavorative aventi servizio mensa parzialmente o totalmente a carico dei dipendenti, il buono pasto coprirà la quota a loro carico fino all'ammontare di cui al successivo art. 5, e comunque non oltre il corrispettivo di un pasto tipo.
5. Nell'ipotesi di servizi mensa destinati sia a personale civile che a personale di altre categorie, i dipendenti civili mantengono il diritto ad utilizzare il servizio mensa alle condizioni già in vigore.
6. I competenti organi di ciascuna amministrazione controlleranno con apposite procedure il rigoroso rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Art.5

Buoni pasto

1. Il valore del buono pasto, per il trimestre di sperimentazione e per quello di prosecuzione, è fissato in lire novemila.
2. La consegna dei buoni pasto è effettuata dai competenti uffici di ciascuna amministrazione, secondo le modalità stabilite dall'amministrazione stessa, ai singoli dipendenti che si trovano nelle condizioni di cui al precedente art.4.
3. I dipendenti in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, che si trovano nelle condizioni di cui al precedente art.4, anche se appartenenti ad amministrazioni pubbliche esterne al comparto, ricevono i buoni pasto dell'amministrazione, ente od ufficio ove prestano servizio. I dipendenti ministeriali che prestano servizio presso amministrazioni pubbliche esterne al comparto non possono fruire dei buoni pasto disciplinati dal presente accordo.
4. L'attribuzione del buono pasto non può in alcun modo ed a nessun titolo essere sostituita dalla corresponsione dell'equivalente in denaro.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti in considerazione delle scadenze previste per la fase sperimentale all'art.2, comma 2, del presente Accordo, si impegnano in sede di stipulazione dell'Accordo definitivo di cui allo stesso art.2, commi 4 e 5, a rideterminare la destinazione delle somme già stanziate e non utilizzate ai fini della concessione dei buoni pasto.

RAPPRESENTANZE SINDACALI DI BASE - C.U.B.

DICHIARAZIONE A VERBALE

La RdB/CUB nel sottoscrivere il presente accordo rileva che le rivendicazioni sostenute dalle lotte dei lavoratori statali, che hanno portato allo stanziamento in finanziaria del fondo destinato ai buoni pasto, sono state solo parzialmente accolte.

Si ritiene in particolare:

insufficiente la somma di L. 9.000 per garantire un pasto dignitoso;

poco chiare le condizioni di attribuzioni dei buoni pasto con espresso riferimento al comma 1 per la presenza nel comparto di articolazione di turni di 7 ore e 12 minuti;

altrettanto poco chiara l'enunciazione, sempre in riferimento all'art.4, per i lavoratori che usufruiscono di servizi mensa parzialmente o totalmente a loro carico su ritiene debba, il buono pasto, coprire la quota a carico dei dipendenti e dare loro la possibilità di poter usufruire della consumazione del pasto anche in esercizi commerciali convenzionati.

In considerazione del fatto che questo accordo rappresenta la regolamentazione della prima fase sperimentale e che l'accordo definitivo sarà discusso e stipulato sulla base dei dati che emergeranno in questo primo trimestre di applicazione la RdB/CUB ritiene possibile, in sede di stipula definitiva, accogliere le osservazioni che già da ora i dipendenti statali stanno formulando.

Roma, 28 febbraio 1996

p. Il coordinamento Fed. RdB statali